



VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "A ROMA INSIEME - LEDA COLOMBINI"

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 15 si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Roma, via S. Angelo in Pescheria n. 35/A, l'Assemblea dei soci dell'Associazione "A ROMA INSIEME - LEDA COLOMBINI", come da avviso di convocazione affisso all'albo dell'Associazione e spedito a mezzo e-mail del 19 ottobre 2020, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del Terzo settore), ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, comma 2 del medesimo decreto;
2. Approvazione Bilancio 2019;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea la Presidente Giovanna Longo, ed è chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria Maria Grazia Piletti.

In primo luogo, la Presidente fa presente che il protrarsi dello stato di emergenza legato all'epidemia Covid-19 (ad oggi prorogato fino al 31 gennaio 2021) – e la conseguente necessità di evitare riunioni in presenza e assembramenti – rendono necessaria la previsione di modalità di partecipazione all'adunanza in forma telematica, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli associati. Pertanto, ai sensi dell'art. 73, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), è ammessa la partecipazione dei soci all'Assemblea anche in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e resi noti ai soci con l'avviso di convocazione. In particolare, la Presidente dà atto che:

- risulta aperto il collegamento per la videoconferenza al link sulla piattaforma Zoom, comunicato a tutti i soci con le relative credenziali a mezzo e-mail del 26 ottobre 2020;
- la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è stata affissa all'albo dell'Associazione e trasmessa ai soci a mezzo e-mail del 19 ottobre 2020;
- spetterà alla Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, accertare



- l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, regolare lo svolgimento della discussione e constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i soci presenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presenza dei soci collegati in videoconferenza verrà verificata mediante appello nominale; spetterà alla Presidente verificare il collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum dello Statuto;
- durante l'Assemblea, i soci collegati in videoconferenza che intendano intervenire potranno farlo prenotandosi attraverso l'opzione "chat" fornito dallo strumento di videoconferenza; le prenotazioni e l'ordine degli interventi saranno gestiti dalla Presidente;
- al fine di garantire la partecipazione e la votazione dei soci collegati in videoconferenza, la votazione su ciascun punto all'ordine del giorno avverrà per appello nominale.

La Presidente rileva:

- che sono presenti presso la sede sociale numero 7 soci e in particolare: Giovanna Longo, Maria Grazia Piletti, Paola Pantani, Giovanni Giustiniani, Gustavo Imbellone, Francesca Casini, Elisa Rigoni;
- che sono collegati in videoconferenza numero 10 soci e in particolare: Silvia Ucchiello, Alice Boi, Antonella Palumbo, Paola Zambardi, Stefania Iannilli, Marina Garone, Alessandra Sagnotto, Donatella Proietti, Marica Fantauzzi, Chiara Maria Piras.

La Presidente, rilevato che il numero dei soci presenti presso la sede sociale e collegati in videoconferenza è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno, la Presidente illustra e spiega all'Assemblea le motivazioni per le quali si rende necessario procedere alle modifiche dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ai sensi dell'art. 101, comma 2 del medesimo decreto.

In particolare, l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore in materia di organizzazioni di volontariato (di seguito anche "ODV") è necessario ai fini del mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato, attualmente rivestita



dall'Associazione in virtù dell'iscrizione nel Registro del volontariato della Regione Lazio. Come precisato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, tale adeguamento costituisce un onere per le ODV – quali particolari categorie di enti del Terzo settore già iscritti nei Registri regionali – in vista della migrazione nella sezione “organizzazioni di volontariato” dell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 117/2017).

La Presidente fa altresì presente che le modifiche statutarie sottoposte all’odierna Assemblea, consistendo in modifiche di “mero adeguamento” alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore, potranno essere approvate anche con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Quest’ultima norma consente infatti alle organizzazioni di volontariato, entro il 31 ottobre 2020 (termine così prorogato dall’art. 35 del D.L. n. 18/2020), di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili, o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e la Presidente chiede che l’Assemblea si pronunci in merito alla modifica statutaria ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L’Assemblea procede alla votazione con appello nominale in merito all’approvazione del nuovo Statuto e all’unanimità delibera:

- a) di modificare lo Statuto dell’Associazione adottando il nuovo testo, che viene in questa sede integralmente ed espressamente approvato ed è per intero allegato alla lettera A al presente verbale, del quale costituisce parte integrante;
- b) di delegare la Presidente a dar seguito ad ogni adempimento richiesto in relazione alla presente modifica statutaria, nonché al fine della successiva migrazione e iscrizione dell’Associazione nella sezione “organizzazioni di volontariato” dell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore.

Passando alla trattazione del secondo argomento all’Ordine del Giorno, la Presidente illustra il bilancio 2019. Al termine della relazione, si apre la discussione e la Presidente chiede che

Entrate
Direzione Provinciale
di Roma

l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione. L'Assemblea procede alla votazione con appello nominale e approva all'unanimità il bilancio relativo all'esercizio 2019.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 e 104, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del medesimo decreto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Verbale viene chiuso alle ore 15.40.

Roma, 30 ottobre 2020

La Presidente



Giovanna Longo

La Segretaria



Maria Grazia Piletti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Tributario di
Roma 6
Tel. 06 478111

3941

3

17 DIC 2020

ATTO
ESENTE

Tributario

D. Deodato



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"A ROMA, INSIEME - LEDA COLOMBINI ODV"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "A ROMA, INSIEME - Leda Colombini ODV" ai sensi della legge 266/91 e del D.lgs. n. 117/2017, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma. L'Associazione ha sede attualmente legale e operativa in Roma Via S. Angelo in Pescheria n.35/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato Direttivo.

L'indirizzo della sede nel medesimo Comune potrà essere trasferito con semplice delibera di Assemblea, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, e del codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della legislazione vigente.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

Finalità e oggetto sociale

1. L'Associazione "A ROMA, INSIEME - Leda Colombini ODV" è un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apertica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. k) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, e sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. w) del D.Lgs. n. 117 del 2017.

2. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di promuovere una nuova e diffusa sensibilità per i diritti della persona, di sviluppare iniziative di solidarietà sociale, di elaborare nuove proposte e modelli organizzativi nel campo dei servizi sociali. Persegue le sue finalità attraverso iniziative di ricerca, documentazione, formazione ed informazione, campagne di sensibilizzazione, azioni di volontariato operativo, nell'aria del disagio e dell'emarginazione.

3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.

5. Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

6. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri. Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al D.lgs. n. 117/2017, si renderà applicabile all'Associazione la disciplina fiscale Onlus di cui al D.lgs. 460/1997, lo stessa non svolgerà attività secondarie e strumentali diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui all'art. 8, comma 4 della Legge n. 266/1991, individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

Principi

OK

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 5

(Attività di volontariato)

1. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni che il Comitato Direttivo fisserà annualmente. I volontari associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, né ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

2. I volontari sono iscritti nell'apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 6

(Modalità e condizioni di ammissione)

1. Tutti possono aderire all'Associazione, nel rispetto delle finalità del suo Statuto, indipendentemente dal sesso, dalla cittadinanza, dall'età, dalla professione, dall'appartenenza etnica, da convinzioni ideali, politiche e religiose.

2. Le domande di ammissione devono essere formulate per iscritto al Comitato Direttivo, che le sottopone all'Assemblea per la definitiva accettazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato Direttivo deve entro 60 giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato, il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. I Soci possono essere volontari qualora partecipino continuativamente alle attività dell'Associazione o sostenitori. La partecipazione alle attività deve essere richiesta dai soci interessati ed approvata dal Comitato Direttivo.

Articolo 7

(Esclusione dell'Associato)

1. La qualità di Socio si perde per:



— Decesso;

— Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Comitato Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

— Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

— Esclusione: l'Assemblea delibera l'esclusione su proposta del Comitato Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 8

(Diritti e obblighi degli Associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

3. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato direttivo.

4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

5. I Soci si impegnano a svolgere l'attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

7. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

TITOLO IV

Articolo 9

RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

— dalle quote sociali annue stabilite dal Comitato Direttivo;

— da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);



- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato;
- da entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

2. Il patrimonio sociale indivisibile e costituito da:

- i beni mobili ed immobili:

— donazioni, lasciti o successioni;

3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10

(Dell'esercizio sociale e del bilancio)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Con la chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale, unitamente ad una breve relazione sull'attività svolta, per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio d'esercizio è redatto con le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. Quando obbligatorio ai sensi dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, il Comitato Direttivo redige altresì il bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali. In tal caso, il bilancio sociale dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO V

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

(Organi ufficiali dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:



- a) L'Assemblea degli Associati;
b) il Comitato Direttivo.
c) Il Presidente;
d) L'Organo di controllo, quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Articolo 12

(L'Assemblea: convocazione)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede e inoltre a mezzo e-mail, fax o lettera al recapito risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data stabilita. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13

(L'Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

2. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza dei Soci presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

3. Per modificare il presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei Soci intervenuti in prima e/o in seconda convocazione e il parere favorevole del Comitato Direttivo. Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

5. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

6. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 14 (Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio sociale, ove redatto ai sensi dell'art. 10 del presente statuto;
- d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- e) nominare, quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) stabilire l'entità della quota sociale annuale;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- l) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- m) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 15
(Il Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Comitato Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Tutti i componenti del Comitato direttivo sono scelti tra gli associati.

2. Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere;

3. Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

l'assunzione eventuale di personale dipendente o comunque retribuito;

predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;

- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Il Comitato Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o studio di problemi specifici.

5. Sarà in facoltà del Comitato Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

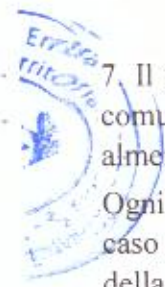
6. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.





7. Il Comitato Direttivo si raduna su invito del Presidente viene convocato almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Comitato stesso.

Ogni membro del Comitato Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Comitato Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Per la validità della riunione del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Comitato più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei Soci volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

10. Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

Articolo 16

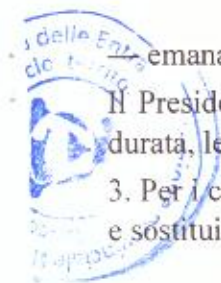
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;



emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

3. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente vicario.

Art. 17

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può scegliere di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 18

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Comitato Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su proposta del Comitato Direttivo approvata dall'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

(Norma di rinvio e disposizioni transitorie)

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro diverrà operante e la Fondazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

